

169, tel. +39 091 7077788, fax +39 091 7077395-879, in attuazione dell'obiettivo operativo 3.2.1B del PO FESR 2007-2013, ha concesso in favore del comune di Santa Ninfa il contributo di € 235.000,00 per l'intervento dal titolo "Allestimento del Museo naturalistico e del Centro di educazione ambientale della riserva naturale Grotta di Santa Ninfa (TP)" approvato con il D.D.G. n. 1043 del 28 dicembre 2013 registrato dalla C.d.C. al reg. n. 1 fg. 16 del 27 gennaio 2014", pubblicato integralmente nei siti internet www.euroinfoscilia.it e www.regione.sicilia.it.

(2014.8.472)135

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione di una guida turistica al relativo albo regionale.

Il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spetta-

colo, ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 139/S9 Tur del 17 febbraio 2014, ha disposto l'iscrizione all'albo regionale delle guide turistiche del sig. Colica Massimo, nato a Messina il 15 ottobre 1967, residente in Messina in via compl. Santa Margherita SS.114 Km 12,400, con idoneità nella lingua inglese.

(2014.8.465)111

Iscrizione di un accompagnatore turistico al relativo albo regionale.

Il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 140/S9 Tur del 17 febbraio 2014, ha disposto l'iscrizione all'albo regionale degli accompagnatori turistici della sig.ra Chiara Rosciglione, nata a Palermo il 7 agosto 1974, residente in Palermo in via Nuova Buffa n. 16, con idoneità nelle lingue inglese e francese.

(2014.8.435)111

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

CIRCOLARE 26 febbraio 2014, n. 2359.

Sviluppo rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande a superficie ai sensi del reg. UE n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 del PSR Sicilia - Modalità di presentazione delle domande di pagamento - campagna 2014.

AI PRODUTTORI INTERESSATI AI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)
AGLI ORDINI PROFESSIONALI DEI TECNICI AGRICOLI E FORESTALI
AGLI UFFICI PROVINCIALI DEL DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Con circolare n. 7 dell'11 febbraio 2014, prot. n. UMU/2014.275, AGEA ha dato istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande a superficie ai sensi del reg. UE n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 ed ha, contestualmente, dettato le modalità di presentazione delle domande di pagamento per la campagna 2014 di cui si forniscono le seguenti indicazioni principali:

- in relazione a quanto in oggetto indicato, al punto 7.1 la predetta circolare fissa il termine di presentazione per la domanda di pagamento inerente la conferma degli impegni derivanti dalla vecchia programmazione comunitaria - misura H ex reg. CE n. 1257/99 ed ex reg. CE n. 2080/92.

Il termine di cui sopra è perentoriamente fissato al 9 giugno 2014 ed oltre tale data la domanda di pagamento sarà considerata irricevibile.

- In relazione a quanto in oggetto indicato, al punto 7.2 la predetta circolare fissa il termine di presentazione per la domanda di pagamento inerente la conferma degli impegni derivanti dalla nuova programmazione comunitaria - misure 221-223 del PSR Sicilia 2007/2013.

Il termine di cui sopra è perentoriamente fissato entro il 15 maggio 2014 ed oltre tale data la domanda di pagamento sarà considerata irricevibile.

Per le domande iniziali di cui al punto a) è consentita una tolleranza di 25 giorni solari.

Pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato al 9 giugno 2014 (vedere paragrafo successivo). Le domande iniziali pervenute oltre il 9 giugno 2014 sono irricevibili.

La domanda di pagamento deve essere compilata secondo quanto indicato al punto 9.4 della su citata circolare n. 7 di AGEA.

Per i dettagli ed i contenuti inerenti alla presentazione delle domande di pagamento e connessi, si rimanda integralmente a quanto indicato nella circolare di AGEA su citata n. 7 dell'11 febbraio 2014, prot. n. UMU/2014.275 disponibile nel sito istituzionale del Dipartimento regionale per lo sviluppo rurale e territoriale e nel sito del PSR Sicilia.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Il dirigente generale del dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale: LO MONACO

(2014.10.596)003

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

CIRCOLARE 3 marzo 2014.

Art. 30, legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 di stabilità regionale. Ulteriori chiarimenti.

Con circolare prot. n. 5500/US1/2014 del 3 febbraio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - parte I - 14 febbraio 2014, n. 7, sono state impartite le direttive attuative delle disposizioni recate dall'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

Al riguardo appare utile precisare che l'articolo 30 della citata legge regionale n. 5/2014, nel recepire la disciplina statale relativa alla stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni contenuta nell'articolo 4, commi 6, 7, 8, 9 e 9 bis e s.m.i. del decreto legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, autorizza, al comma, 3, la proroga al 31

dicembre 2016, con decorrenza dall'1 gennaio 2014, dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280/1997, come recepiti dall'articolo 4 della legge regionale n. 24/2000, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 9 bis e s.m.i.

Il comma 9 bis e s.m.i. dell'articolo 4 del D.L. n. 101/2013 esclusivamente per le finalità (procedure assunzionali previste nella programmazione triennale del fabbisogno di personale) e nel rispetto dei vincoli (vincoli finanziari) e dei termini di cui al comma 9 così dispone:

Primo capoverso "I limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente rindividuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno.". Con la predetta disposizione si deroga, esclusivamente ai fini della proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai vincoli finanziari contenuti nell'articolo 4, comma 9, del D.L. n. 101/2013.

Secondo capoverso introdotto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147: "Sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è ultimata tenendo conto di dati omogenei."

In merito si evidenzia che poiché il comma 24-ter dell'articolo 14 citato esclude l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9 del medesimo articolo 14, nella fattispecie non trova applicazione la seguente disposizione già contenuta nel comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, "È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente».

Inoltre con la citata disposizione, al fine di consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione, viene data la possibilità agli enti territoriali delle regioni a statuto speciale di calcolare il complesso delle spese per il personale al netto del contributo erogato dalla Regione.

Infine, la citata disposizione prevede che la verifica annuale del rispetto delle norme di finanza pubblica venga

effettuata tenendo conto di dati omogenei.

Alla luce delle superiori disposizioni gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2013 possono procedere, in linea con le deroghe sopra descritte, introdotte dalla normativa nazionale succitata, alla proroga fino al 31 dicembre 2016 dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280/1997, come recepiti dall'articolo 4 della legge regionale n. 24/2000. Appare superfluo ribadire che la possibilità di prorogare i contratti a termine è riconosciuta per le finalità della stabilizzazione e sino al completamento della stessa che, in ogni caso, non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2016.

L'articolo 30 della citata legge regionale n. 5/2014, autorizza, al comma, 4, la proroga al 31 dicembre 2014, con decorrenza dall'1 gennaio 2014, dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280/1997, come recepiti dall'articolo 4 della legge regionale n. 24/2000, in deroga ai termini e ai vincoli di cui al comma 9 dell'articolo 4 del D.L. n. 101/2013 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 bis e s.m.i., sempre che sussistano il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati.

Il comma 9 bis e s.m.i. dell'articolo 4 del D.L. n. 101/2013 - terzo capoverso introdotto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone: "In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e successive modificazioni per l'anno 2013, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui alla lettera d) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. Per l'anno 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, può essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo."

La predetta disposizione sancisce, al solo fine di consentire la proroga fino al 31 dicembre 2014, l'inapplicabilità del divieto assoluto di assunzione per l'anno 2014 per gli enti territoriali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nel 2013. Infatti nella fattispecie non trova applicazione la seguente disposizione già contenuta nell'articolo 7, lett. d) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 "In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;"

Premesso quanto sopra, come già chiarito nella richiamata circolare del 3 febbraio 2014, la proroga, sia quella prevista dal comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 fino al limite massimo del 31 dicembre 2016, che quella prevista dal comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 fino al 31 dicembre 2014, avviene alle

medesime condizioni dei contratti in scadenza che proseguono secondo le condizioni e le modalità stabilite dal regime giuridico previsto dalle disposizioni di legge vigenti alla data instaurazione dei rapporti di lavoro e senza soluzione di continuità.

Le procedure assunzionali previste dall'articolo 4 del D.L.101/2013, improntate ai criteri di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione, vanno adottate nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle disposizioni impartite con la sopra citata circolare prot. n. 5500/US1/2014 del 3 febbraio 2014 e degli indirizzi volti a favorire il superamento del precariato contenuti nella circolare - Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica - 21 novembre 2013, n. 5, registrata alla Corte dei conti in data 4 dicembre 2013.

Proseguimento delle attività socialmente utili

Il comma 5 dell'articolo 30 della predetta legge regionale autorizza, a far data dall'1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, la prosecuzione delle attività socialmente utili finanziate con oneri a carico del bilancio regionale svolte dai lavoratori aventi diritto all'inserimento nell'elenco di cui al comma 8 dell'articolo 4 del D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013. Detta prosecuzione è autorizzata per le medesime finalità della stabilizzazione di cui al precedente comma 3 in quanto anche ai soggetti impegnati in ASU al 31 dicembre 2013 è riconosciuta l'aspettativa della stabilizzazione.

In dipendenza di ciò, le attività dei predetti lavoratori, in scadenza alla data del 31 dicembre 2013, possono proseguire e, a tal fine, gli Enti utilizzatori adatteranno le relative deliberazioni (una per ogni categoria di lavoratori separatamente: lavoratori ex leggi regionali nn. 85/95 e 24/96; ex circolare 331/99; ex l.p.u. 280/97 ed ex art. 4, commi 1 e 2, legge regionale n. 24/2000) assumendo a carico dei propri bilanci i connessi oneri assicurativi.

Ciascuna delibera, resa esecutiva nelle forme di legge, dovrà contenere (in formato .xls) l'elenco dei lavoratori utilizzati con l'indicazione dei dati anagrafici, l'indirizzo in cui il lavoratore risiede, nonché la qualifica o il titolo di

studio di utilizzazione. Tale delibera dovrà essere inviata ai seguenti uffici:

- Centro per l'impiego competente per territorio;
- INPS territorialmente competente;
- Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative - Servizio IX - A.S.U. e Workfare - via Imperatore Federico n. 52 - Palermo.

L'elenco dei lavoratori dovrà, altresì, essere inviato alla casella di posta elettronica sbommarito@regione.sicilia.it.

Gli enti che non utilizzano più lavoratori socialmente utili sono tenuti a darne formale comunicazione.

I Centri per l'impiego, verificata la regolarità delle procedure nonché il possesso dei requisiti di legge dei lavoratori utilizzati nelle attività, provvederanno a prendere atto della disposta prosecuzione e a trasmettere al Dipartimento del lavoro dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative - Servizio IX - A.S.U. e Workfare - via Imperatore Federico n. 52 - Palermo, l'elenco dei lavoratori utilizzati in ciascun ente ricadente nel territorio di competenza, debitamente vidimato, avendo cura di certificare - in calce all'elenco - che i lavoratori non risultano cancellati dalle attività socialmente utili, e che il titolo di studio indicato dall'ente utilizzatore corrisponde a quello di assegnazione agli originari progetti.

Si raccomanda la puntuale trasmissione delle deliberazioni agli uffici soprarichiamati e si fa presente che la mancata trasmissione delle deliberazioni in questione al Servizio IX - A.S.U. e Workfare - Via Imperatore Federico n. 52 - Palermo, comporterà l'impossibilità di comunicare all'INPS i dati relativi, con la conseguenza che ai lavoratori interessati non potrà essere corrisposto, da parte della competente sede INPS, il relativo assegno di utilizzo.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e potrà essere consultata nel sito internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro.

Il dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative: CORSELLO

(2014.11.649)083